

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1199 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 2015****che riconosce la Bosnia-Erzegovina come indenne da *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al.**

[notificata con il numero C(2015) 4838]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'allegato III, parte A, punto 12,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/29/CE, all'allegato III, parte A, punto 12, vieta l'introduzione nell'Unione di tuberi della specie *Solanum* L. e relativi ibridi, diversi da quelli di cui ai punti 10 e 11 di tale parte A, inclusi i tuberi di *Solanum tuberosum* L., originari di paesi terzi. Tale divieto non si applica ai paesi terzi europei riconosciuti indenni da *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al. («l'organismo»).
- (2) Dalle informazioni relative alle campagne di indagine del 2011, 2012 e 2013 e da una relazione relativa alla campagna di indagine del 2014 fornite dalla Bosnia-Erzegovina e da informazioni raccolte nel corso di un audit effettuato nel paese dall'Ufficio alimentare e veterinario nel marzo e nell'aprile 2014 risulta che l'organismo non è presente in Bosnia-Erzegovina e che tale paese ha adottato adeguate misure di follow-up in risposta alle raccomandazioni della relazione finale di audit dell'Ufficio alimentare e veterinario.
- (3) È pertanto opportuno riconoscere la Bosnia-Erzegovina come indenne da tale organismo.
- (4) La presente decisione non pregiudica eventuali risultati successivi che potrebbero dimostrare che l'organismo è presente in Bosnia-Erzegovina.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Riconoscimento**La Bosnia-Erzegovina è riconosciuta indenne da *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckerman and Kotthoff) Davis et al. («l'organismo»).*Articolo 2***Domanda di informazioni**

La Commissione chiederà alla Bosnia-Erzegovina di fornire, su base annua, le informazioni necessarie a verificare che tale paese continua a essere indenne dall'organismo.

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1).